



**TRIBUNALE di ANCONA**  
**SECONDA CIVILE**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2503/2021 promosso da:

ATTORE

contro

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Patrizia Pietracci,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/09/2021,

letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta rileva quanto segue.

premesso che parte opponente ha proposto opposizione, previa sospensione, avverso il precetto con il quale si intimava il pagamento della somma di € 746.801,28 oltre interessi in virtù di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato dalla [redacted] per € 7.500.000.000, dell'atto di erogazione del mutuo fondiario del 12/4/2001, dell'atto di variazione della durata di mutuo del 28/11/2007 e dell'atto di variazione del mutuo del 16/12/2011 deducendo quali motivi:

- 1) l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti (doc.6 allegato alla citazione) preesistente all'atto di precetto e di uno successivo (doc. 10 all. citazione) del 21/6/2019 stipulato tra l'amministratore della [redacted] e tale Dott. [redacted] incaricato dalla [redacted] come gestore della posizione, modificato dietro richiesta dell'amministratore della [redacted] e con il consenso del [redacted] per conto della [redacted] ( doc. 13 all. citazione);
- 2) in virtù dell'accordo transattivo l'opponente ha finora corrisposto € 400.000,00 alla opposta la quale negando l'esistenza di alcuna accordo transattivo imputava i pagamenti effettuati dalla [redacted] al mutuo oggetto di precetto e non invero alle altre posizioni computate nell'accordo;
- 3) difetto di legittimazione attiva e carenza di titolarità del debito ceduto in capo alla opposta in quanto la pubblicazione ex art. 58 TUB non sarebbe sufficiente a far ritenere il credito compreso tra quelli effettivamente ceduti non essendovi prova che il rapporto di debito azionato rientri nel blocco oggetto di cartolarizzazione non avendo l'opposta prodotto né l'estratto della GU né il contratto di cessione in favore della [redacted];
- 4) nullità parziale dei titoli azionati per violazione degli artt. 1325, 1346, 1284 cc, 117 IV comma D. Lgs 385/1993 e art. 6 Delibera CICR 9/2/2000 e art. 9 Delibera Cicer 4/3/2003

In virtù di tali motivi ( fumus boni Juris ) e del grave pregiudizio che deriverebbe al debitore dalla procedura di espropriazione forzata degli immobili concessi in garanzia e altresì nel caso in cui l'opponente dovesse ripetere le somme dalla [redacted] srl che possiede un capitale sociale di soli €. 10.000,00 ( periculum) come dalla stessa dichiarato in precetto, chiedeva la sospensione dell'efficacia dei titoli azionati e nel merito l'accoglimento dell'opposizione.

Si costituiva [redacted] srl e per essa in qualità di mandataria la [redacted] chiedendo il rigetto della opposizione affermando la propria legittimazione sulla base dell'orientamento consolidato della Suprema Corte ed anche con riferimento all'omnicomprensività dell'avviso di pubblicazione e depositava l'elenco dei crediti, richiamato dalla pubblicazione in G.U., depositato dalle società cedenti in data 27/04/2017 presso il Notaio [redacted] con atto di deposito rep. 3465 racc. 2017

Nel merito eccepiva; - l'inesistenza degli accordi transattivi citati dalla opponente in quanto l'Avv. aveva agito privo dei poteri di rappresentanza ed in maniera fraudolenta tanto che la sua condotta è ora al vaglio della magistratura; - I pagamenti eseguiti dalla [redacted] non erano stati disposti in adempimento della transazione conclusa con la [redacted], bensì in esecuzione di un accordo diverso, peraltro raggiunto con un *falsus procurator* e dunque inopponibile a [redacted] s.r.l.; tali pagamenti sono stati ricevuti dal creditore in perfetta buona fede ed imputati in acconto sui maggiori importi dovuti: - la correttezza dell'imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c., perché il debito a cui è stato imputato il pagamento è quello riveniente dal mutuo più antico.- infondatezza delle eccezioni dell'opponente di nullità parziale del contratto di mutuo per l'illegittima capitalizzazione degli interessi, per l'omessa e/o non corretta indicazione del TAE e per l'omessa e/o non corretta indicazione del TAEG/ISC. Chiedeva quindi il rigetto della richiesta di sospensione e della domanda. Premesso quanto sopra, Ritenuto che, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., consentono la sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo presuppongono una valutazione globale d'opportunità che implica, per un verso, una sommaria delibazione prognostica circa la fondatezza dell'opposizione e, per altro verso, una considerazione bilanciata del pregiudizio patrimoniale che potrebbe subire il creditore procedente, nel caso di inibizione dell'esecuzione e di quello che, di contro, potrebbe subire il debitore in conseguenza della esecuzione preannunciata dal precetto (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato); ne consegue che la decisione in merito alla sospensione non può risolversi nella delibazione del *fumus boni iuris* (cioè della verosimile fondatezza) dei motivi di opposizione, ma deve contestualmente riguardare anche la valutazione della sussistenza di un *periculum in mora*, (vale a dire di un pregiudizio per l'opponente derivante dal rischio di subire una esecuzione ingiusta), prevalentemente rinvenibile nella tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza dell'azione esecutiva, e comunque afferente a considerazioni d'opportunità del prosieguo della fase di realizzazione del credito, ivi compresa la valutazione del rischio che il debitore resti privo della garanzia della ripetizione in caso di accoglimento della opposizione;

Considerato che, sulla base di una sommaria delibazione della fondatezza dell'opposizione, nonché di una valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente potrebbe subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato), si ritiene che sussistono quei "gravi motivi" prescritti dalla norma quali presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva del titolo, in quanto :

sul *fumus*: si rileva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione per come espressi dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidatisi negli ultimi anni sul tema, degli asserti e della documentazione dimessa, manchi allo stato la prova dell'avvenuta cessione del credito azionato dall' [redacted] nei confronti della opponente e la conseguenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB.

Invero, a fronte dell'orientamento che reputa sufficiente ai fini della prova della cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si reputa preferire il più recente e rigoroso impianto ermeneutico per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; N. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.

Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.

D'altronde, per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte e dalla più condivisibile giurisprudenza di merito dalla quale non si ha ragione di discostarsi:

- spetta a colui che "*si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria*" ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di "*fornire la prova documentale della propria legittimazione*", con documenti idonei a "*dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco*" (cfr. Cass., sent. n. 4116/2016);
- invero, in caso di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (cfr., Trib. Ferrara, 09 Aprile 2019);
- ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., Cass., n. 2780/2019)

Nella vicenda in esame non è stata dimostrata, sino ad ora, la titolarità della cessionaria [redacted], nei termini sopra esposti, posto che la relativa prova passa necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione o, in alternativa, e secondo un orientamento meno rigoroso recentemente espresso dalla condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Firenze, ord. 23 gennaio 2020) quantomeno tramite una dichiarazione che attestasse la liberatoria rilasciata dall'istituto di credito cedente, nella specie del tutto omessi.

Inoltre da un esame attento della documentazione depositata da parte opposta non si evince né prova della asserita indagine a carico dell' [redacted] in quanto il doc. 13 attesta la pendenza di un procedimento ove parte offesa è la [redacted] spa ma non vi è menzione del soggetto sottoposto ad indagine, né della avvenuta spedizione e ricezione della pec a mezzo della quale la [redacted] avrebbe risolto il contratto di consulenza con [redacted]

Si ritiene sussistente anche il requisito del *periculum* nel pregiudizio patrimoniale che il soccombente potrebbe subire sia nel vedersi aggredito da una esecuzione immobiliare ma soprattutto in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato, in considerazione del fatto che la [redacted] srl dichiara di avere un capitale sociale di soli €. 10.000,00, sicuramente incapiente. ritenuto, dunque, doversi accogliere l'istanza di sospensione;

vista l'istanza di assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI co c.p.c.

#### **P.Q.M.**

Sospende l'efficacia esecutiva dei titoli azionati con l'atto di precetto opposto notificato il 26/4/2021 alla opponente; assegna i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc con decorrenza dal 10/10/2021 e fissa per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 8/2/2022 ore 10.30

Ancona, 6 ottobre 2021

Il Giudice  
Dr.ssa Patrizia Pietracci